



SETTORE
A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E CONTRATTI

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 708 del 04/09/2017

Registro del Settore
N. 215 del 04/09/2017

Oggetto: **PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018 PROG 26/17. ESCLUSIONI DALLA GARA E REVOCA DELLAGGIUDICAZIONE A DITTA PRIMA CLASSIFICATA.**

PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018 – PROG 26/17. ESCLUSIONI DALLA GARA E REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE A DITTA PRIMA CLASSIFICATA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- Determinazione a contrattare n. 313 del 18.04.2017, con la quale si è provveduto all’approvazione del Progetto A3 n. 26/17 relativo allo “Sfalcio dei tappeti erbosi delle aree verdi comunali – Gestione 2017-2018” e, contestualmente si è disposto di assegnare il servizio in oggetto per un importo a base di gara di € 160.000,00, di cui € 1.400,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante Richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA del portale di CONSIP, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 36 comma 2 lettera b) e 37 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- la RDO (richiesta di offerta) n. 1592071 pubblicata sulla piattaforma MEPA di CONSIP, con la quale sono state invitate, a mezzo di lettera d’invito protocollo generale n. 26760 del 23.05.2017, tutte le ditte abilitate al bando “FACILITY MANAGEMENT URBANO” a presentare entro le ore 11:30 del giorno 07 giugno 2017 la loro migliore offerta per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto;
- il verbale di gara agli atti del Protocollo Generale n. 31671/2017, nel quale è stato preso atto che, a seguito dell’apertura dei plichi digitali contenenti “Documentazione Amministrativa” e sulla base dell’esame della documentazione pervenuta sul portale MEPA, delle 18 (diciotto) ditte iscritte al bando, 12 (dodici) concorrenti non hanno provveduto alla presentazione del documento attestante il pagamento del contributo ANAC, mentre le altre 6 (sei) ditte invece hanno regolarmente dimostrato il versamento del contributo dovuto ad ANAC entro il termine di presentazione dell’offerta e della documentazione di gara;
- il citato verbale prot. int. 31671/2017, con il quale il Responsabile del Procedimento disponeva di sospendere momentaneamente la gara al fine di consentire agli operatori economici inadempienti il versamento del contributo ANAC, regolarizzando la propria posizione mediante richiesta di adeguata integrazione documentale entro la data del 14-06-2017, sulla base del disposto della sentenza della Corte di Giustizia Europea in data 02-06-2016, inerente la questione del versamento del contributo ANAC e la possibilità di regolarizzare la carenza entro un congruo termine;
- le comunicazioni inoltrate in data 09-06-2017, Prot n. 30244 – 48 – 49 – 50 – 53 – 54 – 56 – 59 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 69 – 72 – 74 – 75 – 80, a mezzo delle quali la scrivente amministrazione comunicava a tutti i partecipanti alla gara la proroga dei termini previsti per il pagamento del contributo ANAC, alla data del 14.06.2017 ore 12:00, richiedendo, entro il medesimo termine, ai partecipanti di esibire specifica attestazione comprovante l’avvenuto versamento;

- Il verbale di gara Prot n. 31674/2017, nel quale il Responsabile del Procedimento, dopo avere verificato la regolarità della documentazione pervenuta, con particolare riferimento alle integrazioni documentali richieste circa il pagamento del contributo ANAC, provvedeva ad ammettere alla gara tutte le 18 (diciotto) ditte iscritte al bando "FACILITY MANAGEMENT URBANO", dando atto che, a seguito dell'esame delle offerte pervenute, la ditta BENEDETTI GIUSEPPE, avente sede legale in Castelnuovo Rangone (MO) Via Piazza n. 4, presentava l'offerta migliore, con un ribasso percentuale del 49,73% sull'importo a base di gara di € 160.000,00;
- Determinazione di aggiudicazione n. 506 del 27/06/2017 a mezzo della quale si approvavano i suindicati verbali, e conseguentemente si provvedeva alla aggiudicazione del servizio di SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018, previsto nel Progetto A3 n. 26/17, alla ditta BENEDETTI Giuseppe di Castelnuovo Rangone, per l'importo netto complessivo di € 81.128,22 (comprensivo di € 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22% e così per un totale di € 98.976,43, al netto del ribasso del 49,73% offerto in sede di gara;

Considerato:

- che, ad un più approfondito esame degli atti procedurali, risulta che sulla piattaforma MEPA, antecedentemente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il Comune stazione appaltante aveva pubblicato uno specifico chiarimento ad un quesito pervenuto, in base al quale veniva precisato che la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC è condizione per essere ammessi a presentare offerta, indipendentemente dalla circostanza che tale indicazione sia espressamente richiamata nel bando di gara o lettera di invito;
- che, in merito alla necessità del versamento del contributo anche in assenza di specifiche indicazioni dei documenti di gara, ANAC è intervenuta in più occasioni a stabilirne comunque l'obbligatorietà (ad es. deliberazione 24 gennaio 2008, parere n. 25 del 31 gennaio 2008, deliberazione n. 42 del 08-07-2010, parere 112/2014, faq ANAC del 09-06-2016 e Deliberazione n. 1377 del 21.12.2016);
- che tale chiarimento risulta pubblicato sulla piattaforma MEPA antecedentemente di sette giorni rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, e che, pertanto, tutti i concorrenti dovevano essere edotti di tale obbligo, sia in virtù della normativa generale vigente in materia, sia per il chiarimento specifico pubblicato sul MEPA precedentemente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- che anche la stessa sentenza della Corte di Giustizia Europea del 02-06-2016, ad una lettura più approfondita, prevede che ricorrono motivi ostativi all'esclusione di un operatore economico da una procedura di gara solo a seguito del mancato rispetto di un obbligo non espressamente precisato dai documenti di gara o dal diritto nazionale vigente;
- che, nel caso in questione, l'argomento dell'obbligatorietà del contributo ANAC è stato espressamente previsto nel chiarimento sopracitato e pubblicato sulla piattaforma MEPA, oltre ad essere stabilito dalla normativa generale vigente sopra richiamata;
- che il mancato pagamento del contributo ANAC, inoltre, rientra tra le cause tassative di esclusione dalle gare di appalto, come previste da vigenti disposizioni di legge ai sensi dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 c. 67 della legge n. 266/2005;

Ritenuto, pertanto, opportuno rivedere le circostanze ed i presupposti dei citati verbali di gara prot. N. 31671/2017 e 31674/2017, nonché della determinazione n. 506 del 27-06-

2017, a seguito dei quali è stata disposta l'aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta BENEDETTI GIUSEPPE, avente sede legale in Castelnuovo Rangone (MO) Via Piazza n. 4, con un ribasso percentuale del 49,73% sull'importo a base di gara;

Dato atto:

- che l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla citata determinazione n. 506/2017 è tuttora in sospeso e non è stata formalmente decretata;
- che la stazione appaltante, mediante mail/pec prot. N. 41898 del 07.08.2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, ha inoltrato alla ditta BENEDETTI GIUSEPPE di Castelnuovo Rangone (MO), oltre a tutte le altre ditte concorrenti alla gara in oggetto, comunicazione di avvio del procedimento di esclusione delle ditte che non hanno provveduto, in sede di apertura della documentazione amministrativa di gara, di cui al verbale prot. n. 31671/2017, alla presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, così come rilevato nel medesimo verbale prot. n. 31671/2017, nonché comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto nei confronti della ditta BENEDETTI GIUSEPPE, con sede in Castelnuovo Rangone (MO) Via Piazza n. 4, avvenuta a seguito della citata determinazione n. 506 del 27-06-2017;
- che nella suddetta comunicazione di avvio del procedimento era prevista la possibilità per tutti i concorrenti interessati di prendere visione degli atti del procedimento medesimo, nonché di presentare eventuali memorie scritte, osservazioni e/o documenti, da far pervenire entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione già citata;
- che la ditta BENEDETTI GIUSEPPE di Castelnuovo Rangone (MO) ha inoltrato in data 18 agosto 2017, prot. gen. n. 43314 di pari data, specifica nota di partecipazione al procedimento, contenente le proprie osservazioni in merito alla richiamata comunicazione della stazione appaltante;

Ritenuto non condivisibile il contenuto delle citate osservazioni prodotte dalla ditta BENEDETTI GIUSEPPE di Castelnuovo Rangone (MO), in quanto:

- l'obbligatorietà del pagamento del contributo ANAC, quale presupposto (a pena di esclusione) di partecipazione alle gare d'appalto per le quali è richiesto, è principio giuridicamente stabilito (legge finanziaria n. 266/2005, codice appalti D.Lgs. 50/2016 art 83 c.8) e riconosciuto, non unicamente da provvedimenti ANAC, bensì anche e soprattutto a seguito di una costante e considerevole mole di giurisprudenza amministrativa, per la quale il mancato pagamento, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, del contributo in favore dell'ANAC, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara;
- nella gara in oggetto è stata rilevata a carico di 12 concorrenti la mancata dimostrazione del pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione delle offerte, come risulta dal citato verbale n. 31671/2017, il che, anche alla luce dello specifico chiarimento della stazione appaltante pubblicato sulla piattaforma MEPA antecedentemente di sette giorni rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ha come unica conseguenza l'esclusione dalla procedura di gara, in conformità, altresì, dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento di cui all'art 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'esclusione dei concorrenti dalla gara in oggetto che non hanno prodotto la dimostrazione del pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione delle offerte, non risulta da arbitraria introduzione della stazione appaltante, ma, al contrario, è prevista per legge in quanto condizione di ammissibilità dell'offerta

stessa, a prescindere dalla circostanza che tale indicazione sia espressamente richiamata nei documenti di gara, come più volte ribadito da abbondante giurisprudenza in materia;

- nello specifico la stazione appaltante ha provveduto ad un riesame più approfondito degli atti procedurali posti in essere relativamente alla gara d'appalto in oggetto, rilevando la necessità di operare in regime di autotutela e di procedere con l'esclusione, in un primo tempo non comminata, di tutti i concorrenti che non hanno ottemperato correttamente ed entro i termini di presentazione delle offerte al versamento del contributo ANAC, e disponendo, conseguentemente, la revoca dell'aggiudicazione alla ditta BENEDETTI GIUSEPPE di Castelnuovo Rangone (MO), compresa tra le ditte inadempienti a tale obbligo documentale;
- si ribadisce che l'aggiudicazione nei confronti della ditta BENEDETTI GIUSEPPE di Castelnuovo Rangone, avvenuta a seguito di determinazione dirigenziale n. 506 del 27/06/2017, non è tuttora divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato, pertanto:

- che, in virtù delle argomentazioni suesposte e delle ulteriori considerazioni elaborate, la dimostrazione del pagamento del contributo ANAC costituisce requisito di partecipazione la cui mancanza è causa diretta di esclusione ai sensi delle norme imperative di carattere cogente suelencate;
- che il possesso del requisito concernente l'avvenuto pagamento del contributo ANAC doveva essere dimostrato già in sede di gara entro il primo termine di presentazione delle offerte, in considerazione della circostanza che entro lo stesso termine l'amministrazione aveva già provveduto a pubblicare sulla piattaforma MEPA specifico chiarimento sull'argomento, ed ai sensi della già citata normativa vigente secondo la quale la carenza del requisito suddetto è comunque causa di esclusione, indipendentemente se tale adempimento sia previsto o meno negli atti di gara;

Preso atto, inoltre, che, a seguito della citata comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, di avvio del procedimento di esclusione dei concorrenti e di revoca dell'aggiudicazione della gara in oggetto prot. 41898 del 07.08.2017, nessuna delle altre ditte concorrenti ha presentato memorie scritte e/o altri documento inerenti il medesimo procedimento di esclusione e di revoca;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che, all'atto della presentazione dei documenti amministrativi di qualificazione e dell'offerta entro il primo termine previsto nella lettera d'invito (ore 11,30 del 7 giugno 2017), non avevano prodotto il documento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, in virtù dei principi generali di parità di trattamento, correttezza, equità e trasparenza, che sono alla base delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, altresì, di procedere conseguentemente, per le motivazioni riportate nel presente atto, alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione a favore della ditta BENEDETTI GIUSEPPE di Castelnuovo Rangone (MO), avvenuta a seguito della sopracitata determinazione n. 506/2017;

Dato atto:

- che il Responsabile unico di procedimento è il Funzionario Ing. Antonio Morini del

- Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;
- che la spesa complessiva di progetto pari ad € **200.000,00** trova copertura finanziaria alla voce di bilancio **3020.00.28** "Prestazione di servizi – Assistenza tecnica sfalci e potature", nel modo seguente:
 - per € **100.000,00** in base a quanto disposto dall'art.183 TUEL con esigibilità nell'anno 2017 (bilancio 2017-2019):
 - per € **100.000,00** in base a quanto disposto dall'art.183 TUEL con esigibilità nell'anno 2018 (bilancio 2017-2019):
 - che il che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente ai servizi di cui all'oggetto, è il seguente: **70327519B6**;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - Anni 2017-2019;

Richiamati:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, artt. 107 e 183;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, artt. 7 e 8;
- il Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016 artt. 32, 33, 36, 76 e 80;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs 33/2013 art. 23;

Tutto ciò premesso, per tutte le motivazioni suesposte, in via di autotutela, ai sensi della normativa vigente

DETERMINA

di procedere, in via di autotutela, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990, all'esclusione per la mancata presentazione, entro il termine di scadenza delle 11,30 del 7 giugno 2017, del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, delle seguenti ditte concorrenti alla gara di cui all'oggetto, come rilevato nel verbale prot. N. 31671/2017, già citato nelle premesse:

	DITTA	INDIRIZZO	
1	MONITORE S.I.I.Q. SRL	VIA SAN GIACOMO DI CAPRI, 125	80131 NAPOLI (NA)
2	DONZELLI NICOLA AZ. AGR.	S.P. 413 ROMANA SUD, 90	41012 CARPI (MO)
3	L'ALBERO DEGLI DEI SRL	VIA VITTORIO VENETO 18	41051 MONTALE RANGONE (MO)
4	BENEDETTI GIUSEPPE	VIA PIAZZA, 4	41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)
5	SOC. AGR. FLORIDEA SRL	VIA GRAZIOSI, 1405	41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
6	ASTATI BRUNO E LUCIANO S.N.C.	VIA ARGINE PO, 5063/A	45030 CASTELNUOVO BARIANO (RO)

7	BIANCHI SERGIO	VIA ARTALLO , 238	18100 IMPERIA (IM)
8	GARDENIART SRL	VIA FRANCESCO ZANGRI', 3/G	95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)
9	VERDITALIA SRL	VIA SANTA LIBERATA, 860	41057 SPILAMBERTO (MO)
10	CONCA VERDE	VIA LEONARDO DA VINCI, 39	42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
11	CASA FONTANA SOC. COOP.	VIA G. PASCOLI, 1	41026 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
12	BRB DI BARBANTI MAURIZIO & C. SNC	VIA STATALE, 12	41036 MEDOLLA (MO)

di procedere, in via di autotutela, per tutte le motivazioni esposte in premessa, alla revoca dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto, avvenuta, a seguito di determinazione dirigenziale n. 506/2017, nei confronti della ditta BENEDETTI GIUSEPPE con sede in Castelnuovo Rangone (MO), via Piazza, 4;

di demandare a successivo atto l'affidamento dei lavori in oggetto secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente;

di prevedere che, ai sensi dell'art. 120 commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è possibile impugnare il presente provvedimento unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

di prevedere, inoltre, che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018 PROG 26/17. ESCLUSIONI DALLA GARA E REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE A DITTA PRIMA CLASSIFICATA.** ”, n° 215 del registro di Settore in data 04/09/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 05/09/2017 al giorno 20/09/2017.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.